

ANDREA TILATTI

**LA REGOLA
DELLE TERZIARIE AGOSTINIANE DI UDINE (sec. XV)**

Extractum ex
ANALECTA AUGUSTINIANA
Vol. LII^v - 1991 - pp. 63-79

INSTITUTUM HISTORICUM ORD. S. AUGUSTINI
Via del S. Uffizio, 25 — 00193 Roma

LA REGOLA DELLE TERZIARIE AGOSTINIANE DI UDINE
(SEC. XV)

INTRODUZIONE

Le prime terziarie agostiniane

Secondo una tradizione non smentita dalle ricerche storiche fino ad ora condotte, la capistipite delle terziarie agostiniane in Udine fu, verso la metà del Quattrocento, la beata Elena Valentinis.

Elena era nata verso la fine del secolo XIV da una delle famiglie più in vista del patriziato cittadino. Dopo aver vissuto una normale esistenza secolare e coniugale, essendosi sposata con un nobile udinese di origine fiorentina, una volta rimasta vedova decise di intraprendere la vita religiosa, che l'avrebbe portata alla elezione divina ed agli onori degli altari.¹

I documenti archivistici hanno permesso di risalire ad una definizione ed ad una cronologia abbastanza precisa dei passaggi e delle scelte spirituali della beata Elena. Alcuni indizi sembrano configurare in un primo momento una *conversatio* assieme ad altre donne devote, non regolata, sul modello delle pinzochere, ma che già presentava legami abbastanza stretti con i frati eremitani di Udine. Ciò accade a partire da pochi anni dopo la morte del marito (avvenuta nel 1441). Solo in seguito si sviluppa e si concretizza la specifica scelta del terzo ordine agostiniano, attorno al 1452.² Questa fu un'opzione a cui Elena rimase poi fedele sino alla morte, avvenuta sei anni più tardi, il 23 aprile del 1458.

Al di là delle notizie sulla prima delle mantellate di sant'Agostino, il materiale archivistico ci ha conservato qualche altra traccia delle origini di questo istituto in Udine.

¹ SIMONE DA ROMA, *Libro over legenda della beata Helena da Udene*, a cura di A. TILATTI, Tavagnacco (UD) 1988, in particolare pp. 17-81.

² A. TILATTI, «Per man di notaro»: la beata Elena Valentinis da Udine tra documenti notarili e leggende agiografiche, «Cristianesimo nella Storia» VIII, 3 (1987), pp. 501-520.

In un testamento del 1456, ossia solo quattro anni dopo la professione e vestizione della beata Elena, una certa Cipriana di Castellutto, da poco vedova di Giovannetto Bono di Udine, disponeva di essere sepolta nella chiesa di Santa Lucia degli eremitani di sant'Agostino, e precisamente « in monumento venerabilium dominarum regule sancte Monache ».³ L'accenno potrebbe far pensare all'esistenza di un gruppo di cinturate, ossia del quarto ordine, il quale veniva contrassegnato anche con il nome di *Società di santa Monica*.⁴ I dubbi vengono comunque risolti da altre fonti, sia agiografiche che archivistiche. Innanzi tutto, le leggende della beata Elena (ne esistono tre scritte nel Quattrocento) la definiscono sempre come terziaria. Questo fatto viene poi confermato dai documenti notarili che riguardano non solo la stessa Elena Valentinis, ma anche alcune altre donne appartenenti al terzo ordine di sant'Agostino.

Benché tali documenti siano di numero alquanto esiguo, ci legittimano comunque a formulare alcune osservazioni abbastanza interessanti circa i primi tempi delle terziarie agostiniane udinesi e a trovare anche qualche collegamento con la regola di cui si dà qui pubblicazione.

Innanzi tutto, si riesce a stilare un elenco, certo incompleto, delle donne che vestivano l'abito di terziaria. Si tratta in prima istanza della beata Elena, di sua sorella Profeta, dell'ancella della beata, Domenica da Spilimbergo, e della priora, Antonia di donna Onesta.⁵ Nel testamento di Domenica da Spilimbergo si nominano anche la priora, Antonia di donna Onesta, ed un'altra sorella, Paola, « dictarum dominarum tercii Ordinis Sancti Nicolai de Utino ».⁶ L'elenco si allunga con il testamento di un'altra terziaria « de terciio ordine sancti Augustini », rogato il 22 febbraio 1464. In quel giorno, infatti, Elena vedova di Antonio *cerdo* nei suoi lasciti, oltre alla solita Antonia, ricorda le altre consorelle Caterina, Sabida (che abitava nella casa della testatrice) e Dorothea « in Burgo Superiore habitante » (quest'ultima era probabilmente una cognata della beata Elena, vedova di Cristoforo Valen-

³ Archivio di Stato di Udine (A.S.U.), *Notarile Antico* (N.A.) b. 5191, doc. 9 novembre 1456 (notaio Giovanni Varus).

⁴ B. RANO, *Agostiniani*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, I, Roma 1974, c. 379.

⁵ I nomi di queste donne compaiono nella leggenda della beata Elena (cfr. SIMONE DA ROMA, *Libro...*, pp. 154 ss.).

⁶ A.S.U., N.A. b. 5155, 40, doc. 4 marzo 1462 (notaio Candido q. Girolamo).

tinis).⁷ Da questo primo elenco risultano quindi nove nomi fino al 1464. Gli agiografi della beata Elena d'altra parte affermavano che il numero delle donne che conducevano questa *tertia militia* era elevato.⁸

Indipendentemente dal numero delle terziarie, si deve osservare come, fra quelle di cui conosciamo i nomi, parecchie provenissero da famiglie di cospicua condizione sociale ed economica.⁹ Erano donne, soprattutto vedove, evidentemente alla ricerca di una condotta di vita religiosa migliore rispetto a quella usualmente praticata, in grado di dare maggiori garanzie di salvezza, ma che, allo stesso tempo, permettesse loro di mantenere ancora solidi contatti con il mondo, non conciliabili invece con una scelta di tipo monastico. Si spiegano così, nella regola delle mantellate udinesi, l'assenza del voto di povertà ed anche il fatto che non viene imposta espressamente una *conversatio* comune. La regola, infatti, in parecchi capitoli fa intendere che c'erano solo alcuni momenti di aggregazione distintivi ed ineliminabili. Per il resto non era necessaria, benché non esclusa, la opzione comunitaria, la quale sembra coesistere tranquillamente con l'abitazione in case proprie, magari in compagnia di una o più consorelle meno facoltose. Ciò si verifica nonostante il fatto che anche i terzi ordini si avviassero già nel secolo XV, almeno nelle intenzioni della gerarchia ecclesiastica, sempre più chiaramente verso colorazioni comunitarie e monastiche, assecondando una linea regolarizzatrice dei movimenti religiosi intrapresa e seguita soprattutto dagli ordini mendicanti.¹⁰ Se anche in Udine francescani ed agostiniani con la fondazione dei terzi ordini¹¹ tendono ad appropriarsi e a

⁷ A.S.U., N.A. b. 5167, 27, doc. 22 febbraio 1464 (notaio Matteo Clapiz).

⁸ SIMONE DA ROMA, *Libro...*, pp. 130-131.

⁹ A parte Elena e Profeta, anche Antonia di donna Onesta, Elena vedova di Antonio *cerdo* e Dorotea, fra quelle citate sopra, appartenevano sicuramente a famiglie facoltose anche se non sempre nobili (cfr. SIMONE DA ROMA, *Libro...*, p. 155 nota 8).

¹⁰ Cfr. per alcune regole G. G. MEERSSEMANN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, I, in collaborazione con G. P. PACINI, Roma 1977, pp. 394-401; A. BENVENUTI PAPI, *Frati mendicanti e pinzochere in Toscana: dalla marginalità sociale a modello di santità*, in *Temi e problemi della mistica femminile trecentesca*, Atti del XX Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medioevale, Todi 14-17 ottobre 1979, Todi 1983, pp. 108-135.

¹¹ Le terziarie francescane comparvero in Udine nella prima metà del Quattrocento. Il loro convento, fondato dalla munificenza di Federico Savorgnan e della moglie, Elena Della Torre, ebbe il titolo di Santo Spirito (F. DE VITT, *Vita della Chiesa nel tardo Medioevo*, in AA.VV., *Storia della società friulana, il Medioevo*, Tavagnacco (UD) 1988, p. 192).

regolare gli slanci e la domanda di spiritualità di alcuni nuclei di donne devote, v'è d'altra parte un'attenzione particolare a formulare risposte che ben s'adattassero alle condizioni specifiche dei gruppi sociali che avanzavano tali richieste, non inquadrabili in schemi monastici consueti. Si segue perciò una prassi che superava l'abituale disinteresse o la genericità di certi richiami pontifici ad una rigida irreggimentazione dei movimenti religiosi femminili nell'ambito della tradizionale clausura monastica, a garanzia di un pieno controllo e « protezione » delle donne.¹²

Dai documenti sopra ricordati, emerge dunque che in Udine non esisteva fin dai primi tempi un convento specifico per le terziarie agostiniane; ossia quello che più tardi (XVII sec.) assumerà il titolo di Sant'Agostino. Tradizionalmente si riteneva che questo fosse sorto nel 1448 per la munificenza della beata Elena e della sorella Profeta.¹³ Come si è visto, invece, le terziarie vivevano per lo più in abitazioni private, se si eccettua l'accenno che, nel testamento di Domenica di Spilimbergo, si fa alle *dominae tercii ordinis Sancti Nicolai*. Il convento di San Nicolò era stato costituito dal patriarca Bertrand de Saint-Geniès il 6 novembre 1341 e destinato ad accogliere, sotto la regola di sant'Agostino, venti donne: « vergini, vedove e peccatrici le quali volessero far penitenza ».¹⁴ Nel Quattrocento il convento era in crisi, e con ogni probabilità, viste le motivazioni della fondazione, divenne naturale asilo delle terziarie agostiniane, tanto più che la chiesa di San Nicolò, a partire dal 1480, divenne cura diretta degli Agostiniani di Santa Lucia.¹⁵

Il 27 maggio 1524, la *pizzochara* Giovannina, vedova di Giacomo Storti di Udine, in un testamento rogato « in contrata de Cassinis prope rugiam Sancte Marie Gratiarum, in domibus do-

¹² E. PASZTOR, *I papi del Duecento e Trecento di fronte alla vita religiosa femminile*, in *Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII-XIV*, a cura di R. RUSCONI, Atti del Convegno internazionale di studio nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario della nascita di san Francesco d'Assisi, Città di Castello 27-29 ottobre 1982, Scandicci-Perugia 1984, pp. 29-65.

¹³ Il primo interprete di questa convinzione fu un anonimo scrittore agostiniano del Seicento: *Il sacro chiostro di Cassine della città di Udine habitato dalle figliuole mantellate d'Helena la beata militanti sotto il vessillo del gran padre sant'Agostino*, Venetia 1630, p. 14. La tradizione è stata ripresa da G. DE PIERO, *Antiche parrocchie della città di Udine*, Udine 1982, pp. 78-79.

¹⁴ P. PASCHINI, *Storia del Friuli*, Udine 1975³, p. 485.

¹⁵ G. B. PASSONE, *Noterelle storiche sulla parrocchia di San Nicolò Tempio Ossario di Udine*, Udine 1976, p. 15.

minarum pizzochararum ordinis divi Augustini», dispose di essere sepolta in Santa Lucia nel sepolcro delle terziarie.¹⁶ Come si vede non esiste ancora un vero e proprio monastero, nominandosi solo genericamente delle «case». In effetti il convento non esisteva nemmeno nel 1584 nel momento in cui condusse la sua visita apostolica il vescovo di Parenzo Cesare de Nores; anzi, in quegli anni le terziarie agostiniane sembrano addirittura scomparse, mentre v'erano otto terziarie francescane.¹⁷ In realtà la chiesa di Sant'Agostino fu edificata solo nel 1664 ed il convento non era certo molto anteriore.¹⁸

La regola

Le note precedenti sono state semplicemente un rapidissimo *excursus* sui primi tempi delle terziarie eremitane di sant'Agostino di Udine. Tuttavia, forse per la difficoltà nel reperimento delle fonti archivistiche, manca ancora uno studio organico che chiarisca bene gli sviluppi e la vita non solo dell'Istituto agostiniano, ma anche degli altri analoghi che fiorirono nel capoluogo friulano ed in Friuli negli anni antecedenti al Concilio ecumenico tridentino. Credo comunque che quanto ho esposto sia utile per un duplice motivo. Innanzi tutto consente di capire meglio alcuni disposti contenuti nella regola, la quale sebbene riproduca nella sostanza e talvolta anche nella forma la regola scritta per le monache dallo stesso sant'Agostino, introduce elementi di specifico adattamento alla realtà temporale e spaziale in cui si collocava: basti ricordare ancora l'esempio dell'assenza del voto di povertà e della necessità di vita comune, elementi che ben s'adattavano alle esigenze delle prime terziarie. Da ciò consegue, in secondo luogo, l'inquadramento cronologico in cui è stato scritto il piccolo codice contenente la regola, ora conservato nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Udine, ms. 677, 2.

Il manoscritto consta di un quinterno di pergamena, ricoperto da una copertina membranacea, misurante mm. 137 x 200. La scrittura occupa uno specchio non tracciato di mm. 90 x 120

¹⁶ [P. A. COMORETTO], *Vita della beata Elena Valentinis, terziaria dell'ordine eremitano di sant'Agostino*, Udine 1760, pp. 62-63.

¹⁷ C. SOCOL, *La visita apostolica del 1584-85 alla diocesi di Aquileia e la riforma dei Regolari*, Udine 1986, p. 305. Dieci anni prima, Luca Bisanti, suffraganeo del patriarca Giovanni Grimani, aveva riscontrato la presenza di dieci terziarie francescane e di sole due terziarie agostiniane (ivi, p. 286).

¹⁸ Biblioteca Comunale di Udine, ms. Joppi 682, I, f. 166r.

con 22 linee per foglio, eccettuato il f. 10r che presenta 12 linee. Il f. 10v è bianco.

I caratteri sono di una *littera textualis* tarda, che non evidenzia una tendenza esasperata alla compressione delle lettere propria degli esempi più classici di tale scrittura.

Un'aggiunta successiva sul f. 10r fissa un termine *ante quem* al manoscritto. In effetti si ricordavano alcune indulgenze concesse ai terziari dai papi Innocenzo VIII (1484-1492) (il copista aveva scritto per errore «Sixto octavo»), Alessandro VI (1492-1503) e Giulio II (1503-1513). Anche da considerazioni paleografiche, l'aggiunta non va oltre i primi due decenni del Cinquecento. In ogni caso il codice contenente la regola delle mantellate agostiniane di Udine sembra scritto nella seconda metà del Quattrocento, molto probabilmente si deve pensare ad una stesura vicina agli anni in cui la beata Elena intraprendeva per prima la *tertia militia*.

TESTO

Qui comença la Regula et la vita de le done vestite sotto obedientia secondo la Regula di sancto Augustino.

Capitolo primo. DE L'ABITO LORO.

In prima è ordinado che l'abito vostro sia di pano negro el quale né in valore né in colore sia o mostri d'esser troppo precioso secondo che dice el nostro padre sancto Augustino: «*Non sia notabile l'abito vostro et non desiderate cum vestimenti piacere, ma cum costumi*».¹ La tonicha, el mantello abbiate de pano nero et la cintura sia una coregia di coio nero. Altro panno sotto la tonicha nera non ve sia licito a portare si non bianco o nero, sí veramente che di fuori non aparisca et non si veda. In signo di mundicia et di purità quelli vostri siano de lino, non però troppo sotilli né troppo preciosi.

¹ S. AG., *Regula*, textus receptus, 19.

Capitolo secondo. DE LORO ANDARE.

Anchora non dovete circuire tropo et curiosamente per la cità. Et pur se ve convien andare, andate cum compagnia honesta, ma sole in verum luochò né in verum modo v'è licito andare se non è a la chiesa e a le messe o altre hore. Unde dice el nostro padre sancto Augustino: « *Nell'andare e nello stare siate acompagnate sí che lo andare, lo stare, l'abito e tuti i vostri movimenti non offendino l'aspetto di veruno, ma in tuto fate quello che si conviene a la vostra sanctità* ».²

Capitolo tertio. DE L'ORE LORO.

Anchora, tute le sorelle che àno electa questa vita, se lle sono sane, dicano ogni dì l'ore sue. Còè: matutino, prima, terça, sexta, nona, vespro et compieta. Per matutino dicano vinticinque *Pater nostri* et altre tante *Ave Marie*, ad honore de Dio et de la sua Madre. Per vespro dicano dieci. Et ne l'altre hore diurne ne dicano septe. Unde dice sancto Augustino nostro padre nella Regola: « *State nella oratione l'ore e tempi costituiti* ».³ Ma sopra tuto, quando ditte l'ore vostre non atendete ad altro lavoriero, imperò che la mente inferma non può atendere a due cosse. Unde dice el nostro e vostre padre: « *Quando orate a Dio quello pensate col core che dite cum la bocha* ».⁴ E se veruna de voy per alguna legitima caxone l'ore soa non possa dire distinctamente secondo i tempi et l'ore competenti, dica la matina matutino, prima, terça, sexta et nona insieme, et poi vespro et compieta insieme, secondo che pò pui comodamente. Et in fine a ciaschiauna hora dica per remedio di morti questo verso: « *Fidelium anime per Dei misericordiam requiescant in pace. Amen* ». Et si per infirmità alcuna non potesse dire queste hore, priegi una de le altre che li dica per ley, et se può alla presentia soa, sí che almeno l'oda, se possibile e se no è scusata.

Capitolo quarto. CHOMO DEBONO INTRARE ALLA REFFECIONE QUANDO VOGLIO<NO> MANGIARE.

Anançi che le sorelle cominciano a mangiare dicano *Pater noster* et *Ave Maria* cum *Gloria Patri* et cetera. Et poy segnano sé et tute le chosse che àno a mangiare dicendo: « *In nomine*

² S. Ag., *Regola*, 20-21.

³ S. Ag., *Regola*, 10.

⁴ S. Ag., *Regola*, 12.

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ». Et nel mangiare et nel bere siano honeste sença tumulto et contentione et sença parlare disonesto, ma si possibilità è parleno de Dio e de le chosse sancte secondo la compagnia àno a mensa; et si possibilità non è di parlare cum la bocha parlino col core laudando et ringraziando Dio che à fato lor tanta gratia del cibo corporale a ciò che non solamente la bocha pigli el cibo secondo che dice el padre nostro sancto Augustino et le orecchie del core siano affamete del verbo de Dio.⁵ Et quando se levano di mensa se segnano et dicano: « *Benedeto Idio ne li doni soi* ». Et così quando alcuna hora del dì volesse bere sempre se segni sé e quello che vuol bere.

Capitolo quinto. DELL'ANDARE A NOÇE OVER CONVITI.

In verum modo non debbeno andare a noçe si già non fosseno di persona a lor distreta che col loro honore altro non possono fare, ma sopra tutto si guardeno non solamente di ballare, ma d'essere presente a veder li balli e giochi vani et disonesti che si facessono o in <n>oçe o in altri conviti disonesti. Onde dice el nostro padre: « *Non dite avere honesto l'animo se voy aveti gli ochi disonesti, imperò che l'ochio disonesto è segno e nuntio de l'animo disonesto* ».⁶

Capitolo sexto. DEL MODO DI LEVARSI A MATUTINO.

Se alcuna de le sorele vostre per çelo de Dio à voglia de levarsi a matutino, sia licito di levarsi de la festa d'Ogni Sancti per fino a la Aesurrectione di Iesù Christo solamente nella camera sua se già non fosse in luoco che potesse cum honesta compagnia et sença pericolo visitare la chiesa.

Capitolo septimo. DELLA CONFESSIONE ET DE LA COMUNIONE LORO.

Una volta al mese almeno ciaschuna si confessi et dieci volte a l'ano si comunichi. Cioè la festa de ogni sancti, nella prima domenga de l'avento, nella natività del Signore, nella prima domenga de quaresima, el çobiadi sancto, nella resurrectione, nella as<um>pcione, nella pentecoste, nella festa del padre nostro sancto Au-

⁵ Cf. S. AR., *Regola*, 15.

⁶ S. AG., *Regola*, 22.

gustino et nella festa di sancta Monicha madre de sancto Augustino; la qual festa debbe esser lor dove si trovano et debiano convenire alla chiesa di sancto Augustino⁷ al primo vespro et al secondo et alla messa, et cussì per la festa del sancto Augustino. Et quando si vano a comunicare vadino cussì: imprima debbe andare la prioressa cum due altre più antiche nel meço di loro, e poy se pongano in ginochione alle scale della capella et le altre vengano da po' simelmente a due a due, tanto ch'el prete faccia la confessione et l'asolutione generale, et fata vada la prioressa cum quelle altre due antiche a ingenochiarsi alla predella dell'altare et pigliare la comunione, et facta si parte et vadi da l'una parte et stia in ginochione et cussì l'altre vengino a due overo altramente chome pare alla priora, cum cussì facta devotione, ar<do>re et tremore che chomo colla bocha pigliano lo sacramento cussì col core si uniscano cum Dio, temendo la sententia che dice l'Apostolo: « *Ch'il magna indignamente magna in iudicio suo, imperò che non fa differença tra quel precioso cibo del corpo del Signore et gli altri cibi* ».⁸

Capitolo octavo. DE DEÇUNI LORO DELLA SANCTA CHIESA.

Tuti degiunii della sancta Chiesa debeno osservare et la vigilia del nostro padre sancto Augustino e della sua madre sancta Monicha, delli altri degiunii facino secundo la possibilità loro. Onde dice el padre nostro sancto Augustino: « *Domate la carne vostra cum digiunii et abstinentie quanto la possibilità della natura premete [sic]. Et se non pò degiunare non debi però fuori d'ora mangiare né pigliare alcuno cibo se già non avessi infirmità* ».⁹ E nelle festività solenne sono tenute de visitare la chiesa di sancto Augustino e audire la predica et l'uficio acciò che chome nel nome di sancto Augustino sotto obediencia servano a Dio così abbiano la beneditione de Dio per meriti et orationi di sancto Augustino nella chiesa sua.

⁷ Dicendo « chiesa di sancto Augustino », come ho sopra evidenziato, l'estensore della regola non voleva riferirsi a quella che, solo nel sec. XVII, sarà la chiesa del convento di Sant'Agostino, ma semplicemente alla chiesa dell'ordine eremitano, che, in Udine, era quella di Santa Lucia.

⁸ *I Cor.* 11, 29.

⁹ S. Ag., *Regola*, 15.

Capitolo nono. DELLA ELECTIONE DELLA Prioressa, CHE MODO ANNO
A TENERE.

Ordiniamo per magiore pace et concordia che nel tempo de la electione de la priora in una si radunino tute le sorele dinançi dil priore o suo vicario insieme chol frate che ll'à in custodia con ogni humeltà et intentione a Dio sopra la conscientia loro d'una persona che teme et ame Iddio et per exemplo et doctrine di regere tute le altre a la salute de l'anime loro e cussì elegino una di loro, e quella nella qualle la maçor parte si concorda el priore la debia confermare e tute siano contente loro di ley et a ley chomo che madre spirituale in ogni humilità et carità debbono ubidire.¹⁰ Ella secondo che dice el patre nostro più tosto debbia studiare d'esser amata che temuta.¹¹ Et si casso fusse che lla prioressa non potesse exercitare l'ufficio suo per alguna legittima casione, vogliamo possa fare una sua vicaria che abbia ogni auctorità chome la prioressa quando la prioressa non è presente e abbila a chiamare nel principio de l'officio suo et duri tuto el tempo che dura la prioressa et la detta vicaria sia sempre la seconda dappò la prioressa.

Capitolo decimo. DEL DIGIUNO CONTINUO.

Dalla festa d'Ogni Sancti per infino a l'Avento se non potessino digiunare, dimandino licentia alla priora, ma da l'Avento per fino alla Natività sono tenute et obligate, se non è in caso d'infirmità. Anchora ogni venerdì, si non fusseno inferme o veramente di licencia della priora, et allora averano el merito chome avesseno digiunato. Et così debbono digiunare la vigilia del dì che se debono comunicare et, se alcuna volesse più fare per devocione, li sia licito di consiglio della prioressa.

Capitolo undecimo. IN CHE DÌ DEBONO TUTE CONVENIRE ALLA CHIESIA.

Anchora debbeno el primo lunedì sempre della prima domenica del mese o in pui proximo acto acciò tute convenire alla chiesa di sancto Augustino, se già non se scusase o per infirmità o per altra legitima cagione di llicentia della prioressa. Et in quella matina se debbe cantare la messa di sancto Augustino per

¹⁰ Cf. S. Ag., *Regola*, 44.

¹¹ Cf. S. Ag., *Regola*, 46.

la salute loro et dita la messa si facino legere la vita loro dal confessore loro a ciò che l'abiano meglio in memoria. Onde dice el padre nostro: « *A çò che vuy in questo libriçolo chomo ne lo spechio possiati vedere, una volta alla septimana vi sia lecta acciò che per oblivione non manchiare fare quello che dovete. Et dove voi vi trovate fare quelle chosse che sono scripte ringraziare Iddio largitore d'ogni bene et dove si vede manchare pentirse del preterito, guardissi del futuro, pregando Iddio che lli perdoni et che ll'aiuti, non cagia nelle temptatione* » et cetera.¹²

Capitulo duodecimo. CHOMO DEBBENO CONVENIRE QUANDO MUORE UNA DELLE SORELLE DE LA COMPAGNIA LORO. ET DE L'UFFICIO LORO.

Anchora, se morisse una delle sorelle loro, tute l'altre convingino alla sepultura sua et in chiesa stiano co' lumi accesi e poy la matina sequente acta acciò vengino tute che possino alla chiesa di sancto Augustino et ordini la prioressa che se canti la vigilia di morti et da po' la vigilia la messa per l'anima sua. Et ciascuna delle sorelle dica per l'anima sua cinquanta *Pater nostri* et cinquanta *Ave Maria*. E debbeno fare uno officio generale per l'anime de tute le sorelle loro morte el dì ato acciò da po' la festa della Purification et ciascuna debbe dire mentre che se canta la messa vinticinque *Pater nostri* et così *Ave Marie*.

Capitulo tertiodecimo. DEL SILENTIO NE L'UFFICIO.

Nella chiesa quando l'ufficio se dice tute debbeno tenere silentio et l'una non parli a l'altra se già non fusse necessità, et se alcuna in questo o in altre cerimonie manchasse non vogliamo che siano obligate a colpa, ma a pena, sì la qual pena sia in arbitrio del priore o della priora. Dice el padre nostro sancto Augustino: « *Nell'oratorio non si faccia se non quello a che è fato, onde à presso el nome* ». ¹³

Capitulo quartodecimo. DELLA CURA LORO.

Ordiniamo che lla priora assegni a tute quelle che prometenno di tenere questa vita uno frate di sancto Augustino cum consiglio delle dete done soto la cui cura abbianno esser quanto

¹² S. AG., *Regola*, 49.

¹³ S. AG., *Regola*, 11.

all'obedientia spirituale di confessione o di consigli. Et cum veruno altro frate o prete non s'abiano a inpaciare in parole o in fati in chiesa o fuor di chiesa sença licentia della dita prioressa over priore.

Capitulo quintodecimo. DEL CAPITULO E DELLA CORECTION LORO.

Et quando il confessore loro vorà tenere capitulo, in chiesa et non altrove el debba tenere, et accusare si deba ciascuna de' suoi manchamenti publici, ma de li occulti no, se non nella confessione secreta. Ma delli manifesti manchamenti della Regolla debba manifestamente domandare perdono et humelmente fare la penitencia iniuncta. Et, si di ciò non acusasse se medesema, debba la prioressa o le altre de soa licentia dire caritativamente: « La tale fece sì et sì », si veramente che inanci sia stada amonita che si coregha et, si non si monisse, può sicuramente mostrare el manchamento suo a due o tre de le sorele sue, a çò che siano testimoniança dello eccesso suo quando è acusata al padre loro. Onde dice el padre nostro che *« de ciò non debbono essere iudicate malivole accusando quella tale, imperò che pui tosto non sete innocente se fratelli vostri, i quali manifestando potete corregere, tacendo gli lassati perire »*. Et pone un bello exemplo: *« S'il frater tuo à alcuna infirmità nel corpo che vuole occultare perché teme tagliarsi, non saristi tu crudele a tacere et misericordioso a manifestare? Quanto maggiormente la infirmità spirituale, a çò che non faça maçor puça nel core, debbi manifestare? Ma inanci che l'altre la manifesti, prima la debia manifestare alla prioressa e ley la debbia amonire che si correça. Et se non si coregie, negando, se debbe manifestare a do o a tre delle altre e poy reprehenderla in conspecto de tute. Et convinta debbe la prioressa secondo che vuole dare la penitencia et, se la non volesse fare, debbe allora insieme col padre loro sepearla dalla loro compagnia »*. Et soggiunge el padre nostro che *« questo non si fa crudelmente, ma misericordiosamente acciò che l'usança sua coll'altre non perda molte di loro »*.¹⁴

¹⁴ S. Ag., Regola, 26-27.

Capitolo sextodecimo. DELLA TURBATIONE LORO.

«Tra voi non debba essere carnale ma spirituale amore». ¹⁵ Imperò dovete esser tra voy sença ira, sença odio, sença dirse vilania o parole dioneste et, se alcuna lite o discordia fosse tra voy, «subito la finite, acçìo che l'ira non cresca in odio et faccia d'una festucha una trave et l'anima sua faccia homicida: «Qui odit fratrem suum homicida est». ¹⁶ Adoncha, se alcuna de voy o in parole o in fati offendesse la sorella sua, presto chiedi perdonança e quella che è offesa non stia a pensare di perdonarli et, se insieme s'offendano, insieme se chiedono perdonança. ¹⁷ Onde dice el padre nostro: «Chi non vuol domandar perdonança o veramente non la domanda cum buono animo non fa nulla nella Regola»; et conchiude el padre nostro che l'omo non debbe esser pegro «de quella medesima bocha proferrire le medecine onde sono fate le ferite». ¹⁸

Capitolo decimo septimo. DEL VESTIRE IN SU LA CARNE ET CHOMO DEBBONO FUOR DI CASA.

Anchora debbono portare sopra la carne loro pano di lana el di cum la note, se già non fusseno scusate per infirmità o altra ragione, secondo che sarà dispensato per la priora, et debbeno iacere cinte cum qualche cintura et non escano may fuora di casa scalçe, ma cum le scarpe o pianelle chiuse non dioneste. Et vadino el di cente cum la corregia et non portino in mano pater-nostri d'ambra, né di coralo, né di cristalo nobili. Et non portino anchora capelli longi o trece, ma tagliati sopra le orecchie. ¹⁹ Le maniche delle toniche loro debbano esser ritonde cum pui honestà che può.

Capitolo decimo octavo. DE LA MODESTIA LORO CHE DEBBONO USARE.

Anchora debbono modeste et temperatamente vivere nel mangiare, ne' bere, nell'andare, nello stare et nel parlare. Et fuori della città veruna vada sença licentia della prioressa. Et anchora

¹⁵ S. AG., *Regola*, 43.

¹⁶ S. AG., *Regola*, 41; 1. Gv. 3, 15.

¹⁷ Cf. S. AG., *Regola*, 42.

¹⁸ S. AG., *Regola*, 42.

¹⁹ Cf. S. AG., *Regola*, nella redazione della *Regularis informatio*, ed. critica di LUC VERHEIJEN, *La Règle de saint Augustin. I. Tradition manuscrite*, Parigi 1967, pp. 56-57.

niuna sia ricevuta a questa sancta vita se prima non dice voler tener castità et obedientia et non pigliar marito et non sia più giovane de vinticinque anni sença speciale licentia del generale et di consentimento di tute o della magiore parte. Et innanzi si cerchi della fama sua et se è obligata a marito et se ella è trovata sufficiente et ydonea sia ricevuta.

Capitolo decimonono. CHOMO DEBBONO VISITARE E ATENDERE A L'INFERMI LORO.

Una delle opere della misericordia è di visitare lo infermo. Imperò vogliamo che la prioressa abbia cura et sollicitudine se veruna delle sorelle fusse inferma et subito lo debia nuntiare allo confessore acciò che la visiti et anche debe dirlo alle sorelle soe che la visitino. Et si caso fosse che lla ditta inferma non avesse quello che lli fosse di bisogno debbe la prioressa colle sorelle sue ordinare che alla necessità sua sia proveduto.

Et si la ditta inferma muore, usança è che lla sia sepulta nella chiesa de l'Ordine di sancto Augustino ove à pigliata la sua devotione. E tute le sorelle la debbiano compagnare honoratamente alla sepultura secondo chome el se contien nel capitolo duodecimo.

Capitolo vigesimo. DEL MODO DI RECEVERLE.

In prima se vestino in casa sopra a tuti li altri vestimenti una tonicha nera, et vengi poy alla chiesa chome suole l'altre volte, ma inanzi mandi el mantello col quale se debbe poy vestire e el vello e la corregia a benedire, e ley se inginochi a pie' del frate che lla debbe ricevere in sulla predella dell'altare, et allora el frate comença la benedictione dicendo: «*Adiutorium nostrum in nomine*» et cetera, «*Sicut no<tatur> inferius*». Et facta la benedictione le ponga el vello sopra el capo et cingalla co' la coregia et le altre done li pongino el mantello et aiutella a conçare, e aconcia cum le mano giunte acoste al viso s'inchine infino in terra o in sulla predella tanto che se dicano li orationi. Et dette le orationi, se lieve rita et allora el priore o el padre loro che lle receve si faccia prometera sopra el Libro obedientia et castità e poy, ditte le orationi ultime, vadi ley a pigliar la pace dell'altare e poy la dia a tute le altre sorelle cominciando della prioressa et cussì per ordine loro.

Capitolo vigesimo primo. DEL LIBRO MEMORIALE LORO.

Ordiniamo che lla prioressa abbia uno libro di carta pecorina dove se scrivano tute le sorelle secondo che sono intrate in l'Ordine e, quando vene che una di lora muore, porti la prioressa el primo lunedì sequente che se regunino el libro secho et diello al priore o allo confessore quando debbe loro sponere la Regola inanci che altro cominci a dire et allora el priore o lo confessore dica una oratione per l'anima sua et facci una croce a capo al nome suo acciò si cognosca essere passata di questa vita et sia segno et memoria de pregare Dio per ley specialmente.